



arpav

LEGGE 22 maggio 2015 n°68

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
(GU n°122 del 28.05.2015)



Nicola Dell'Acqua, Direttore Generale ARPAV

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto



arpav



Direzione Generale

2 Dipartimenti regionali

7 Dipartimenti provinciali


7 Strutture a valenza regionale

Novità introdotte dalla Legge



1. Titolo VI bis, libro secondo, del Codice Penale “Delitti contro l’ambiente”
2. Parte VI bis del D.Lgs 152/2006 “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”

Normale
Procedura
Penale



Prescrizione

1. Sanzionare in modo forte ed efficace, evitando i rischi di prescrizione, i pericoli concreti e i danni per l’ambiente. Quadro più organico relativo ai DELITTI in materia ambientale.
2. Estinzione delle CONTRAVVENZIONI ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno.

Parte VI bis D.Lgs 152/2006



Art. 1 comma 9 - L. 68/2015

Dopo la parte sesta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche, è aggiunta la seguente: «Parte sesta-bis: disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale»

Art. 318-bis (ambito di applicazione) - D.Lgs 152/2006

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Parte VI bis D.Lgs 152/2006




Delitti = MULTA E/O RECLUSIONE

Ipotesi contravvenzionali = AMMENDA E/O ARRESTO

sanzioni amministrative

gravità



Nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tutte le ipotesi di sanzioni penali riguardano reati contravvenzionali ad eccezione della “combustione illecita di rifiuti” sanzionata dall’art. 256 bis del medesimo decreto e alle “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” sanzionate dall’art. 260 del medesimo decreto.

La previsione dell’art. 318 bis appare molto ampia e potenzialmente applicabile a tutte le fattispecie eccetto le due sopra richiamate.

Parte VI bis D.Lgs 152/2006




arpav

Per i reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs.152/06 puniti **con la sola pena dell'arresto** (per i quali, mancando la pena dell'ammenda, verrebbe meno la possibilità di calcolo della sanzione di cui al comma 2 dell'art. 318-quater), la maggior parte delle Procure esclude la possibilità di poter applicare l'art. 318.

Per i reati contravvenzionali puniti con la **pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda**, la Procura di Venezia, al momento l'unica ad aver emanato un documento di indirizzo, ritiene di non poter applicare la procedura estintiva mediante prescrizioni, in quanto tali reati nella procedura ordinaria in tribunale non sono obblazionabili e perché non si terrebbe conto della parte arresto alterando la gradualità della pena indicata dal Legislatore.



Reati previsti dal D.Lgs 152/2006 che possono essere ammessi alla procedura Art. 318 della L.68/2015



Parte VI bis D.Lgs 152/2006



Parallelo tra la procedura estintiva parte VI bis e la procedura ordinaria

Contravvenzione	Parte VI bis	Procedura ordinaria
Arresto o ammenda (in alternativa)	Applicabile procedura pagamento di 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione	Facoltà di essere ammesso all'oblazione penale (162 bis c.p.): pagamento di 1/2 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
Ammenda (solamente)	Applicabile procedura pagamento di 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione	Ammissione all'oblazione penale (162 c.p.): pagamento di 1/3 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
Arresto e ammenda (cumulativa)	Non applicabile <i>(secondo ARPAV)</i>	Non applicabile l'oblazione penale
Arresto (solamente)	Non applicabile <i>(secondo ARPAV)</i>	Non applicabile l'oblazione penale

Parte VI bis D.Lgs 152/2006

Reati e possibile applicazione



arpav

TIPOLOGIA DI REATO AMBIENTALE	AMBITO	ARTICOLO	VIOLAZIONE	AMMENDA	E/O	ARRESTO	SANZIONE ART. 318 quater
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 1	Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata	da 2.500 euro a 26.000 euro	o	fino ad un anno	6.500 euro
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 1	Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione	da 5.000 euro a 52.000 euro	e	da sei mesi a due anni	13.000 euro
	PARTE SECONDA "PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)" - TITOLO III-BIS - L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	29 quattordicesimo comma 5	Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista	da 2500 a 26000 euro	o	fino ad un anno	6500 euro
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 3	Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 (o di cui all'articolo 29-quattordicesimo comma 3,), effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni			fino a 2 anni	
	PARTE TERZA "NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE" - TITOLO V - SANZIONI - CAPO II SANZIONI PENALI	137, comma 4	Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.			fino a 2 anni	




Parte VI bis D.Lgs 152/2006

Art. 318 “prescrizione”

Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche

La prescrizione ha lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata (far cessare la condotta che integra la contravvenzione in atto al momento del controllo per i reati permanenti, oppure rimuovere gli eventuali effetti della condotta esaurita)



Parte VI bis D.Lgs 152/2006

Art. 318 “prescrizione”

La prescrizione ha lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata (far cessare la condotta che integra la contravvenzione in atto al momento del controllo per i reati permanenti, oppure rimuovere gli eventuali effetti della condotta esaurita)

Il Legislatore non ha previsto la prescrizione quale promozione della conformità legislativa, né la stessa è mirata a evitare il ripetersi di reati avvenuti.

Il contenuto della prescrizione deve essere determinato alla luce della specifica inosservanza riscontrata che tuttavia deve poter essere eliminata con l'azione del contravventore, secondo quanto prescritto dalla PG.



Non agisce sui *comportamenti*, ma sulle puntuali difformità riscontrate

Parte VI bis D.Lgs 152/2006

Art. 318 “prescrizione”



CONTRAVVENZIONI ISTANTANEE

Per il reato commesso non sussiste la possibilità di eliminare le conseguenze illecite ormai completamente esaurite (esempio: inottemperanza ad obblighi con scadenza temporale)

SPONTANEO ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI DI LEGGE

In queste ipotesi, in luogo di fissare un termine per la regolarizzazione, la Polizia giudiziaria verifica “ora per allora” la congruità delle misure adottate ed ammette il contravventore al pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 318-*quater*, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

In taluni casi anche quando la PG abbia indicato cause ostative all'applicazione della procedura estintiva, il PM ha ritenuto di far accedere il contravventore alla procedura stessa delegando la PG.

Parte VI bis D.Lgs 152/2006

Ambito applicazione

E' necessario verificare che le condotte oggetto di reato non abbiano cagionato “**danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali ...**”, il cui apprezzamento è demandato, in concreto, **all'organo di vigilanza** che accerta l'illecito, non essendo prevista una formale interlocuzione preventiva con l'Autorità Giudiziaria in ordine alla sussistenza o meno di detta condizione ostativa.

Il legislatore richiama il concetto di danno ambientale nell'art. 300 della Parte VI del D.Lgs. 152/2006 : “**È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima**”.

Parte VI bis del D.Lgs 152/2006

Ambito applicazione

Attività ARPAV. Il 2° comma dell'art. 300 (Parte VI del D.Lgs. 152/2006) specifica gli ambiti per i quali si considera deterioramento, rispetto alle condizioni originarie nella fattispecie per:

- a) le specie e gli habitat protetti;
- b), c) le acque, quando l'inquinamento incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate;
- c) il terreno, quando qualsiasi contaminazione crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

Parte VI bis al D.Lgs 152/2006

Ambito applicazione

In merito al “pericolo di danno” richiamato all’art. 318 bis, il Legislatore ha ritenuto necessario esplicitare che deve trattarsi di pericolo “**concreto ed attuale**”

Al fine di valutare l’eventuale danno o il pericolo concreto ed attuale si dovranno utilizzare *in primis* considerazioni tecniche relative all’evento che ha determinato il reato; qualora le sole considerazioni tecniche non fossero sufficienti a escludere o accertare il danno, saranno necessarie anche ripetizioni di misure o approfondimenti analitici, da effettuarsi con sollecitudine, nell’ottica del rigoroso contenimento dei termini, sposata dal Legislatore.

È quindi necessario che l’organo di vigilanza, per giustificare l’applicazione della prescrizione, **espliciti le motivazioni** che portano a ritenere la non sussistenza di danno o il pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali protette. Oppure dovranno essere esplicitate le motivazioni che impediscono di impartire la prescrizione, cioè l’impossibilità di rimuovere le condizioni di irregolarità, per essersi già irrimediabilmente realizzato il danno o il pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali protette.

Parte VI bis al D.Lgs 152/2006 – presupposti

Nel caso emergano ipotesi di sanzioni penali riguardanti reati contravvenzionali **del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** è necessario capire l'applicabilità della parte VI bis verificando che:

- la contravvenzione riscontrata sia punita con **ammenda** o, in alternativa, con **ammenda o arresto**;
- la possibilità di impartire (e di rispettare) **la prescrizione**: se sia possibile individuare il destinatario della prescrizione, se questi abbia la possibilità giuridica di adempiere alla prescrizione, se la prescrizione sia **in grado di far cessare la situazione antigiuridica**.
- che la condotta illecita non abbia cagionato “**danno o pericolo concreto e attuale di danno** alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette”.

Asseverazione



arpav

Art. 318 ter prevede che la prescrizione debba essere ASSEVERATA tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata

Chi è l'ente specializzato?

Autorità competente
per il rilascio di un
autorizzazione ambientale

Esempio:
Ministero dell'Ambiente
Regione
Provincia
Comune

Autorità competente
per il controllo ambientale

Esempio:
Agenzia per l'Ambiente
Polizia Municipale
Polizia Provinciale
Corpo Forestale
NOE
Finanza

ARPAV è sia **"ORGANO DI VIGILANZA"** con funzioni di P.G. che **"ENTE SPECIALIZZATO"** che assevera


L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Ambientale può essere Ente Specializzato che assevera, nei casi in cui la prescrizione richieda delle modifiche all'atto autorizzatorio o casi che richiedano comunque un "parere" in merito all'atto autorizzatorio

Dalla situazione del Veneto alla visione nazionale



Parte VI bis al D.Lgs 152/2006

es. campo di applicazione
ricognizione nazionale delle prime indicazioni delle Procure



Fonte: Gruppo di Lavoro “ecoreati” del Sistema Agenziale

Confronto tra la Procedura Estintiva prevista dalla L.68/2015 e la L.758/94 e s.m.i.



Sicurezza sul Lavoro L.758/94

Sono previste prescrizioni

Le prescrizioni possono essere impartite nel corso dello stesso sopralluogo da parte della PG operante

È espressamente indicato che si applichi a contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda (**D.Lgs. 124/2004**)

È espressamente indicato la applicabilità anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge (**D.Lgs. 124/04**)

Ecoreati L.68/2015

Sono previste prescrizioni asseverate

Le prescrizioni NON possono essere impartite nel corso dello stesso sopralluogo ma solo dopo una asseverazione tecnica da parte dell'Ente specializzato competente in materia.

Non è espressamente indicato a quali tipologie di reati contravvenzionali si applichi.

L'art. 318 bis indica espressamente che la prescrizione è impartita *allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata.*



arpav


Illeciti penali rilevati da ARPAV

II° semestre 2015 – I° semestre 2016


Struttura	n. Notizie di reato	Di cui ammesse alla Procedura estintiva L.68/2015 (ARPAV Organo Accertatore)	%	Asseverazioni rese come Ente specializzato ad altra P.G.
Belluno	25	18	72	4
Padova	88	65	73,9	17
Rovigo	32	12	37,5	2
Treviso	74	29	39,2	1
Venezia	25	8	32	6
Verona	52	15	28,8	3
Vicenza	82	4	4,9	2
TOTALE	378	151	39,9	35

... Babele o work in progress?

9) Incasso della sanzione in misura minima
La sanzione in misura minima è incassata da:
(Totale posizioni espresse)




11. Indicazioni procedurali per Mancanza autorizzazione/titoli abilitativi
b) nel caso si ritenga applicabile, quali indicazioni emergono circa il contenuto delle prescrizioni



- 1. la prescrizione non può consistere nell'obbligo di munirsi dell'autorizzazione mancante, ma in specifiche misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose
- 2. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di richiedere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose
- 3. la prescrizione deve consistere nell'obbligo di ottenere l'autorizzazione e nelle ulteriori misure atte a far cessare la situazione di pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose

6.a) Possono provvedere ad asseverare tecnicamente le prescrizioni
(Posizioni totali espresse)



Fonte:
Gruppo di Lavoro "ecoreati" del Sistema Agenziale



arpav

**Non si dovrebbe mai esser certi di niente,
perché nulla merita certezza, e così si
dovrebbe sempre mantenere nelle proprie
convinzioni un elemento di dubbio, e si
dovrebbe essere in grado di agire con vigore
malgrado il dubbio.**

Bertrand Russell

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Via Ospedale 22, PD tel. 049 8239301

www.arpa.veneto.it